



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

CON CONTESTUALE PROVVEDIMENTO CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE

in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla

visti gli atti della causa n. R.G. 40763/2021, pendente

T R A

[REDACTED], nata a Roma il 3.9.2001, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Mazzini, n. 8, presso lo studio dell'Avv.to Salvatore Fachile, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato

Ricorrente

E

MINISTERO DELL'INTERNO

Resistente

- letta l'istanza cautelare depositata il 19.10.2021 in corso di procedimento instaurato il 17.6.2021 per accertamento del diritto all'acquisto della cittadinanza italiana ex art. 4, secondo comma, legge n. 91/92 ed avente ad oggetto il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio in attesa della definizione del merito del giudizio, essendo la ricorrente priva di documenti che attestino il regolare soggiorno in Italia;
- visto l'art. 11 d.p.r. 394/1999, il quale prevede il rilascio di un permesso di soggiorno a favore del richiedente lo status di cittadino che abbia già un permesso di soggiorno;
- rilevato che la ricorrente risulta titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione scaduto il 14.10.2021 e che la medesima al momento dell'introduzione del giudizio per la cittadinanza (17.6.2021) era dunque titolare di permesso di soggiorno, con il conseguente diritto al permesso provvisorio per attesa cittadinanza e per l'intera durata del presente procedimento;

- visto l'art. 1 del TUI, il quale prevede che il testo unico si applichi ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ("stranieri"), con la conseguenza che deve ritenersi che quest'ultima abbia comunque tutti quei diritti riconosciuti allo straniero che prescindono dalla regolarità del soggiorno ed in particolare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la durata della procedura occorrente alla dichiarazione dello status e ciò al fine di evitare allontanamenti o ingiusta detenzione amministrativa;
- ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti del richiesto provvedimento cautelare, in termini di *fumus boni iuris* (alla luce della documentazione depositata in atti unitamente al ricorso introduttivo) e *periculum in mora* (cfr., decreto tribunale per i minorenni del 6.2.2020, il quale dispone l'affidamento della ricorrente ai servizi sociali e il collocamento presso adeguata struttura fino al ventunesimo anno di età, con presa in carico da parte dei servizi specialistici dell'ASL per il sostegno psicologico "considerato il comportamento a rischio della ragazza, la quale ha posto in essere un tentativo di suicidio e ha messo in atto frequenti allontanamenti dalla struttura presso la quale vive", in assenza di un nucleo familiare che possa adeguatamente sostenerla nel percorso educativo e formativo ed a fronte delle "problematiche psicologiche" della medesima),

P.Q.M.

- *ordina alla Questura competente, in persona del legale rappresentante, il rilascio in favore della ricorrente di un permesso di soggiorno provvisorio sino alla definizione del giudizio volto al riconoscimento dello status di cittadina italiana;*
- fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé nel procedimento ex art. 702 bis cpc per il giorno **22.6.2022, ore 10.50**, con assegnazione a parte resistente di termine per la costituzione sino a dieci giorni prima dell'udienza e con ordine al ricorrente di notifica alla controparte del ricorso e del presente decreto almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione dell'amministrazione;
- spese alla decisione definitiva.

Roma, 7/11/2021.

Il Giudice

dott.ssa Damiana Colla

